Messaggio

numero	data	Dipartimento
6189	17 marzo 2009	ISTITUZIONI

Concerne

Modifica dell'art. 11 cpv. 1 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrarvi le motivazioni a sostegno della modifica dell'art. 11 cpv. 1 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 11.1.3.1).

L'articolo testé menzionato testualmente recita:

"[1]Per ogni concessione di lotteria verrà prelevata a favore dello Stato una tassa corrispondente al 15% dell'importo nominale dei biglietti emessi. La tassa potrà essere proporzionalmente rimborsata qualora il numero dei biglietti invenduti sia superiore al terzo di quelli emessi e la mancata vendita dipenda da un fatto non prevedibile e comprometta l'esito della lotteria.

[2]Se il ricavo della lotteria è destinato ad un'opera di pubblica beneficenza non verrà prelevata alcuna tassa."

Oggetto della proposta di revisione è la seconda parte del capoverso 1. Come si potrà infatti rilevare, tre sono le condizioni per poter ottenere il rimborso della tassa:

- il numero dei biglietti invenduti deve essere superiore al terzo di quelli emessi;
- la mancata vendita dipende da un fatto non prevedibile;
- l'esito della lotteria è compromesso.

Trattandosi, le due ultime condizioni, di ardua e complessa applicazione, negli ultimi quattro anni sono stati unicamente quindici gli enti organizzatori che hanno richiesto il rimborso della tassa (ammontare totale restituito: fr. 14'455.70).
Tenuto conto delle oggettive difficoltà di applicazione della normativa rispettivamente del fatto che lo Stato preleva, per ogni concessione di lotteria, una tassa corrispondente al 15% dell'importo nominale dei biglietti emessi, si ritiene equo restituire integralmente la quota-parte della tassa relativa ai biglietti rimasti invenduti.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo ad accogliere l'annessa proposta di modifica legislativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

1.0063

Disegno di

LEGGE

sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 marzo 2009 n. 6178 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è così modificata:

Art. 11 cpv. 1

[1]Per ogni concessione di lotteria è prelevata a favore dello Stato una tassa corrispondente al 15% dell'importo nominale dei biglietti emessi. La tassa relativa ai biglietti invenduti è restituita.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.